

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 30/04/2024, n. 11700

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 29631/2022

promosso da

Ha.Xi., elettivamente domiciliata a Roma, via Lisbona 9, presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Saccucci, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
intimato

avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 30887/2022, pubblicata in data 19/10/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere relatore Eleonora Reggiani; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ha.Xi., cittadina della Repubblica Popolare Cinese, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 23/02/2021, di reiezione

del gravame contro l'ordinanza adottata dal Tribunale, che aveva respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria della

ricorrente.

La Corte territoriale fondava il rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato su una valutazione di non credibilità della cittadina straniera e, comunque, ritenendo che non poteva ritenersi "persecuzione" la condotta di uno Stato che persegue un'associazione segreta nella sua organizzazione, nelle regole interne, nell'attività esterna, nella ricerca di proseliti, nelle fonti di finanziamento e nelle relazioni tra gli adepti, come era il movimento religioso movimento chiamato "Chiesa di Dio Onnipotente", cui la richiedente asilo aveva affermato di fare parte.

La stessa Corte di appello riteneva insussistenti i presupposti per valutare i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, in considerazione delle condizioni del Paese di provenienza. Aggiungeva che la valutazione di non credibilità escludeva anche la fondatezza della richiesta della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., e che non vi era alcun riscontro certo e verificato che gli adepti alla "Chiesa di Dio Onnipotente" fossero sottoposti a trattamenti inumani o a tortura. Riteneva, infine, che non vi fossero i requisiti per concedere alla richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto che quest'ultima era di età adulta e priva di patologie, non aveva compiuto alcuna integrazione nel sistema culturale e lavorativo italiano ed, anzi, dalle sue dichiarazioni, non sembrava neppure che l'avesse cercata. La Corte di merito ha, in particolare, rilevato che dal 2016, anno in cui è arrivata in Italia, la donna non ha cercato, né svolto alcuna attività lavorativa, mentre, in Cina, gestiva un negozio di sua proprietà, oltre ad essere radicata affettivamente, poiché in Patria vivevano ancora il marito e il figlio.

Avverso tale statuizione, la richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione, incentrato su tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 116 c.p.c. (art. comma 1, n. 3, c.p.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello negato alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sulla scorta della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa, in violazione dei parametri normativamente imposti dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 116 c.p.c., in spregio dello specifico regime dell'onere della prova, vigente in materia di protezione internazionale, nonché omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso veniva censurata la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008 (art. 360,

comma 1, n. 3, c.p.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello negato alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria sulla scorta rispettivamente della asserita insussistenza di una persecuzione ai danni della stessa e, in generale, dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina, e della ritenuta assenza del rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) e lett. b), D.Lgs. n. 251 del 2007, così violando i doveri di cooperazione officiosa del Giudice in ordine all'accertamento dei fatti pertinenti riguardanti il Paese d'origine, previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo motivo di ricorso veniva, infine, dedotta la violazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 in combinato disposto con l'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere il giudice del gravame negato alla ricorrente il riconoscimento della protezione umanitaria, in violazione dei presupposti normativi sopra menzionati, nonché omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Questa Corte, con ordinanza n. 30887/2022 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30887 del 19/10/2022), ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni: " -la Corte di appello ha posto a fondamento della sua decisione due distinte rationes decidendi, consistenti, la prima, nel giudizio di non credibilità del racconto della richiedente, in quanto caratterizzato "da un marcato grado di genericità ed astrattezza, oltre a presentare alcune contraddizioni" genericità e astrattezza su punti fondamentali del racconto, quali l'assoggettamento ad attività di "monitoraggio" da parte delle autorità pubbliche esistenza, che l'avrebbe indotta a cessare l'attività commerciale esercitata, e l'effettiva adesione al movimento religioso, e, la seconda, nella non riconducibilità al concetto di persecuzione della condotta dello Stato cinese di sanzionare, anche penalmente, associazioni religiose segrete quali quella rappresentata dalla "Chiesa di Dio Onnipotente "e i loro aderenti; - orbene, la presenza di due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, determina l'insorgenza in capo al ricorrente dell'onere ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815); -con i motivi proposti la ricorrente si è limitata a censurare solo la seconda delle riferite rationes decidendi, per cui l'esistenza di una ratio decidendi non aggredita osta alla possibilità di esaminare i motivi in esame; -con l'ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 5, sesto comma, t.u. imm., e 32, terzo comma, D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché dell'omesso esame un di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza impugnata negato che sussistessero gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare

la condizione di vulnerabilità della ricorrente, in relazione alla sua particolare situazione personale e al pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti e la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto dello statuto della dignità personale in caso di rimpatrio in ragione della sua condizione di fedele della Chiesa di Dio Onnipotente; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello ha evidenziato che la ricorrente non aveva compiuto alcuna integrazione nel sistema culturale e lavorativo italiano, mentre in Cina gestiva un negozio di sua proprietà, oltre ad essere radicata affettivamente, poiché ivi vivevano il marito ed il figlio; -ha, inoltre, escluso che la stessa fosse affetta da patologia e, come rilevato, ha escluso il pericolo di pregiudizio di diritti umani in caso di rimpatrio per motivi religiosi, ritenendo non dimostrata la professione del culto dichiarato; -la Corte di appello ha, dunque, operato la necessaria valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413; Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459); -la doglianza si risolve, in realtà, in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959)."

Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la cittadina straniera ha impugnato per revocazione l'ordinanza appena menzionata, formulando un solo motivo di censura e chiedendo, oltre alla revoca dell'ordinanza, anche il rinnovo del giudizio di legittimità sulla originaria impugnazione per cassazione.

Il Ministero non si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di censura, la ricorrente ha dedotto che l'ordinanza impugnata è affetta da errore di fatto risultante dagli atti di causa, ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere fondato la decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione sulla ritenuta inesistenza di un fatto che invece era positivamente acquisito nella realtà del processo, riferito alla impugnazione della prima delle due rationes decidendi poste a fondamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello, riguardante la valutazione di credibilità, che ha determinato l'inammissibilità dell'altra censura.

Secondo la ricorrente, questa Corte è incorsa in un errore percettivo, decisivo.

2. Occorre prima di tutto rilevare che al presente procedimento si applica il nuovo testo dell'art. 391 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (come modificato dalla l. n. 197 del 2022), tenuto conto che, come stabilito per la disciplina transitoria, al momento dell'entrata in vigore delle modifiche non era ancora stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione, ma solo l'errore di fatto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 30994 del 27/12/2017).

Tale tipologia di errore, rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla decisione impugnata e l'altra dagli atti processuali. Detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021).

3.2. Nell'ordinanza impugnata, la Corte ha affermato che la decisione sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, pronunciata dalla Corte d'appello, era fondata su due rationes decidendi (la mancanza di credibilità delle dichiarazioni della richiedente e la mancanza di atti persecutori) e che la prima di esse (la mancanza di credibilità) non era stata impugnata.

Tuttavia, oltre che nell'originario ricorso per cassazione, trascritto nel presente ricorso per revocazione, anche nell'ordinanza oggetto della richiesta di revocazione si dà atto che, nel primo motivo di ricorso, la richiedente aveva dedotto la violazione dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, "per avere la sentenza impugnata ritenuto non credibile il racconto della richiedente" senza svolgere una valutazione complessiva delle dichiarazioni e senza attivare la dovuta cooperazione istruttoria.

E' evidente che, affermando la non contestazione della prima ratio decidendi, la Corte - per una mera svista - ha supposto l'inesistenza di un fatto, che invece risulta

incontestabilmente esistente, alla stregua degli atti di causa. Tale fatto, e cioè la mancata impugnazione della statuizione relativa alla non credibilità della richiedente asilo, non ha costituito un punto controverso del giudizio di cassazione - atteso che il Ministero dell'Interno non si è difeso con controricorso, ma si è limitato a depositare un atto con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza di discussione - e non è neppure frutto di una valutazione giuridica, la quale, semmai, è l'effetto, e non la causa, dell'errore di percezione iniziale.

4. Passando al giudizio rescissorio, deve precisarsi che gli effetti della revocazione comportano la necessità di riesaminare solo i primi due motivi di ricorso, relativi all'accertamento dello status di rifugiato e al riconoscimento della protezione sussidiaria, su cui ha inciso la valutazione di credibilità, e non anche la censura riferita alla protezione umanitaria, attesa l'autonomia della residuale ed atipica protezione umanitaria rispetto alle forme principali di protezione internazionale (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 34500 del 16/11/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019), che infatti è stata oggetto di una valutazione del tutto indipendente rispetto alle altre.

Come affermato da questa Corte, infatti, la revocazione può essere anche parziale.

L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse o consequenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altre parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione per revocazione (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32288 del 21/11/2023, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 12/05/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 975 del 16/01/2019).

5. Con il primo motivo dell'originario ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello negato alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sulla scorta della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa, in violazione dei parametri normativamente imposti dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 116 c.p.c., in spregio dello specifico regime dell'onere della prova, vigente in materia di protezione internazionale, nonché omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), oltre che l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello negato

alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sulla scorta rispettivamente della asserita insussistenza di una persecuzione ai danni della stessa e, in generale, dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina, e della ritenuta assenza del rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007, così violando i doveri di cooperazione officiosa del Giudice in ordine all'accertamento dei fatti pertinenti riguardanti il Paese d'origine, previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 251/2007 e dall'art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il due motivi dell'originario ricorso per cassazione possono essere esaminati congiuntamente, stante l'intima connessione tra loro esistente, e risultano fondati.

5.1. Costituisce principio consolidato che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit., con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9858 del 13/04/2023).

La Corte d'appello ha ritenuto che la narrazione della richiedente asilo non si presentasse totalmente credibile, rilevando come le dichiarazioni rese dall'appellante fossero connotate da un marcato grado di genericità ed astrattezza e presentassero alcune contraddizioni.

In particolare, secondo la Corte territoriale, la conversione era stata astrattamente ricondotta alla semplice lettura di un libro e, pur avendo la donna riferito di essere "monitorata" dalle autorità cinesi, la stessa risultava avere lasciato il proprio Paese utilizzando un normale volo di linea con regolare passaporto. Inoltre, una volta giunta in Italia, non risultava avere pubblicamente professato alcuna religione fin dal maggio 2017.

Ad opinione della stessa Corte, il parere pro veritate del professor Introvigne, prodotto dalla cittadina straniera a supporto delle proprie allegazioni, costituiva un documento del tutto generico e, soprattutto, non corroborato da nessuna fonte. Inoltre, la donna aveva dichiarato di esser stata costretta, in patria, a chiudere il proprio negozio a causa della

persecuzione subita e che, da tale momento, fino all'espatrio, si era occupata solo della propria fede, senza svolgere alcuna attività lavorativa, non essendo, perciò, chiaro con quali mezzi economici si fosse mantenuta nel tempo.

La medesima Corte di merito ha, comunque, ritenuto che il giudizio di veridicità della narrazione dovesse essere integrato con l'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese, in assenza di un quadro assertivo e probatorio non sia esauriente. Ha così accertato, con il ricorso a fonti internazionali, che, in Cina, solo cinque religioni "normali" sono protette dallo Stato, e sono registrate, stante il capillare controllo da parte del governo sulle religioni. Vi sono, poi, i culti semi-legali, chiese clandestine ed altre "di fatto tollerate". Infine, vi sono "i culti completamente illegali", definiti "culti maligni", tra cui la Chiesa di Dio onnipotente, alla quale la ricorrente aveva affermato di aderire, puniti dall'art. 300 c.p. cinese, i cui adepti sono schedati ed ai quali non viene riconosciuto o revocato il passaporto.

Orbene, secondo la Corte, nella misura in cui tale chiesa non aveva neppure tentato di registrarsi, scegliendo di restare clandestina, non poteva neppure configurarsi una persecuzione, avendo i suoi adepti scelto di porsi contro la legge cinese, professando la loro fede in modo clandestino.

In sintesi, considerato che nella specie si trattava di un'associazione complessivamente segreta nella sua organizzazione, nelle regole interne, nell'attività esterna, nella ricerca di proseliti, nelle fonti di finanziamento, nelle relazioni tra gli adepti e la polizia ed in genere le istituzioni, ed addirittura nell'esatta individuazione degli adepti, non poteva qualificarsi oggetto di persecuzione la sua appartenenza, non potendo qualificarsi persecuzione la scelta dello Stato di reprimere, anche penalmente, associazioni segrete, cioè in alcun modo controllabili dall'ordinamento e che quindi possono porsi anche in antagonismo con lo stesso Stato e minacciarlo.

Tale valutazione è stata ritenuta assorbente, considerato che, pur richiamando il report pubblicato a giugno 2020 dal Dipartimento di Stato U.S.A. circa la libertà religiosa in Cina, sia con riferimento alla chiesa di Dio onnipotente e sia con riferimento ad una casistica più varia, riferita a numerosi episodi di contrasto delle molte religioni praticate (arresti, distruzione dei simboli, rieducazione dei condannati, ecc.), la Corte d'appello ha ritenuto che tale casistica non consentiva, però, di superare il dato che si trattava di una chiesa segreta e che, in presenza di tale connotato, non si poteva parlare di persecuzione (p. 15 della sentenza impugnata).

5.3. La decisione non si pone in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 251 del 2007 - ed in particolare nella parte in cui definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il fondato

timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese - richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statutale viene giustificata, in quanto diretta a vietare le associazioni a carattere segreto (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021; v. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35526 del 02/12/2022, entrambe relative ad associazioni religiose clandestine cinesi).

La nozione di libertà religiosa, infatti, comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23805 del 01/08/2022, ove questa Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente proprio alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).

6. In conclusione, in accoglimento del ricorso ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere revocata l'ordinanza n. 30887/2022 di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30887 del 19/10/2022), nella parte in cui ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione nel procedimento n.

20550/2021 R.G. e, decidendo nella fase rescissoria, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, formulati nel menzionato procedimento n. 20550/2021 R.G., deve essere cassata la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1426/2021, pubblicata il 23/02/2021, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso per revocazione e, conseguentemente, revoca l'ordinanza n. 30887/2022 di questa Corte, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione nel procedimento n. 20550/2021 R.G.; accoglie, nel giudizio rescissorio, il primo e il secondo motivo di ricorso, formulati nel procedimento n. 20550/2021 R.G., e cassa la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1426/2021, pubblicata il 23/02/2021, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2024.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2024